

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 154/02/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lodi n. 152/01/09 del 29 settembre 2009 che aveva respinto i ricorsi del contribuente volti ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione imposta Registro 2006 che aveva revocato le agevolazioni fiscali relative alla vendita di un appezzamento di terreno sito in Comune di Pozzuolo Martesana in data 4/7/2006, proponeva appello il contribuente, lamentando l'erroneità della decisione impugnata per gli stessi motivi già dedotti in primo grado.

Si costituiva l'Ufficio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 D.Lgs. 546/92 per essere incerto l'oggetto dell'impugnazione.

La causa veniva discussa all'odierna udienza collegiale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va rilevato in via pregiudiziale ed assorbente che il proposto appello è inammissibile ex art. 53 D.Lgs. 546/92.

Tale norma infatti prevede l'inammissibilità dell'appello tra l'altro per l'ipotesi in cui manchi o siano assolutamente incerti gli estremi della sentenza impugnata.

In fatto, nel caso di specie è accaduto che l'appellante abbia indicato come decisione impugnata quella R.G. 152/01/09, allegando però la diversa sentenza R.G.153/01/09 resa tra parti diverse.

Né vale a sanare la situazione la produzione tardiva in giudizio della sentenza originariamente oggetto di appello, mentre non può certo modificarsi l'oggetto della domanda dichiarando di volere comunque impugnare entrambe le sentenze in quanto vertenti sul medesimo argomento.

Poiché dunque non è possibile - scaduti i termini per l'appello - impugnare una diversa sentenza, per il divieto della "mutatio libelli", sussiste un'oggettiva impossibilità di individuare quale sia la sentenza impugnata.

Ciò comporta l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 D.Lgs. 546/92, non sanabile nel processo tributario neppure dalla costituzione dell'appellato (vedi Cass. 1008/96). Spese secondo soccombenza.

**P.Q.M.**

La commissione dichiara inammissibile l'appello del contribuente e lo condanna alle spese di causa, liquidate in complessivi €4.000,00, oltre accessori di legge.